

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n°1 de Oviedo — Spagna) — Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Causa C-631/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 1999/70/CE — Accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Contratti di lavoro a tempo determinato consecutivi nel settore pubblico — Insegnamento non universitario — Normativa nazionale — Concessione di una remunerazione integrativa — Presupposto — Ottenimento di un risultato positivo durante il processo di valutazione — Professori impiegati come dipendenti pubblici non di ruolo — Esclusione — Principio di non discriminazione)

(2016/C 454/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo

Parti

Ricorrente: Carlos Álvarez Santirso

Convenuta: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, in base alla quale, senza alcuna giustificazione per ragioni oggettive, la partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e l'incentivo finanziario che ne consegue in caso di valutazione positiva, vengano riservati ai soli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come dipendenti pubblici di ruolo, escludendo quelli assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato in qualità di dipendenti non di ruolo.

⁽¹⁾ GU C 68 del 22.2.2016.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 settembre 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de Primera Instancia n° 60 de Madrid — Spagna) — Caixabank SA/Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA/Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16)

(Cause riunite C-91/16 e C-120/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Tasso degli interessi di mora — Applicazione del tasso degli interessi corrispettivi — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Irricevibilità)

(2016/C 454/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n° 60 de Madrid

Parti

Ricorrenti: Caixabank SA (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA (C-120/16)

Convenuti: Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16)

Dispositivo

Le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dallo Juzgado de Primera Instancia n° 60 de Madrid (tribunale di primo grado n.°60 di Madrid, Spagna), con decisioni dell'8 febbraio 2016 (causa C-91/16) e del 18 febbraio 2016 (causa C-120/16), sono manifestamente irricevibili.

⁽¹⁾ GU C 175 del 17.5.2016.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano — Italia) — Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli — Ufficio dei Monopoli per la Lombardia

(Causa C-141/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi — Imposta unica sulle scommesse e i concorsi pronostici — Assoggettamento a imposta degli intermediari nazionali che trasmettono dati di gioco per conto di operatori stabiliti in un diverso Stato membro — Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia principale nonché sui motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale — Irricevibilità manifesta)

(2016/C 454/28)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Milano

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani

Convenuta: Agenzia delle dogane e dei Monopoli — Ufficio dei Monopoli per la Lombardia

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Milano (Italia) con ordinanza del 29 settembre 2015 è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 191 del 30.5.2016.

Impugnazione proposta il 24 agosto 2016 dalla Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 giugno 2016, causa T-789/14, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-471/16 P)

(2016/C 454/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (rappresentanti: O. Spuhler und M. Geitz, Rechtsanwälte)